



PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO DEL COSTRUTTORE (MIC)

Il codice identificativo del costruttore (MIC – Manufacturer's Identity Code) è il codice di tre lettere che identifica nell'ambito del CIN* (Craft Identification Number) l'azienda produttrice di unità da diporto.

Il MIC, determinato a livello nazionale, viene assegnato in Italia da UCINA, su delega del Ministero dei Trasporti e del Ministero delle Attività Produttive, competenti per la sorveglianza sull'applicazione della Direttiva 94/25/CE, come emendata dalla Direttiva 2003/44/CE.

Procedura per la richiesta del MIC:

1. Il cantiere richiedente deve inviare a **mic@ucina.net** la seguente documentazione:
 - richiesta, su carta intestata dell'azienda, del codice identificativo del costruttore, comprensiva di una descrizione sintetica della tipologia di unità che il cantiere andrà a produrre, di informazioni relative alla forza lavoro impiegata e alle modalità produttive adottate (descrizione dello stabilimento, delle lavorazioni effettuate internamente e di quelle affidate a soggetti esterni);
 - copia di certificato camerale valido che riporti nell'oggetto sociale e nella descrizione dell'attività la voce "costruzione di unità da diporto" o definizione analoga (in tal caso la relativa conformità verrà valutata da UCINA).
2. UCINA si riserva di esaminare la documentazione e di richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni relativamente alla richiesta presentata.
3. Al fine di poter espletare le necessarie verifiche, in accordo con gli Uffici ministeriali, per il rilascio del MIC è necessario un **tempo minimo di quattro settimane lavorative**.
Poiché non sono previste procedure d'urgenza, il cantiere deve preferibilmente provvedere alla richiesta del MIC all'inizio della fase di produzione delle unità da diporto e non immediatamente prima della commercializzazione delle stesse.
4. I cantieri che già detengono un Codice Identificativo del Costruttore devono tempestivamente comunicare a UCINA eventuali variazioni relative a indirizzo e recapiti, al fine di aggiornare il registro dei Codici Identificativi del Costruttore, che viene periodicamente trasmesso al Ministero dei Trasporti e al Ministero delle Attività Produttive, competenti per la sorveglianza sull'applicazione della direttiva 94/25/CE e successive modifiche.
5. Nel caso intervenga un mutamento di ragione sociale che implichi il cambiamento della Partita IVA e/o del Codice Fiscale, dovrà essere rilasciato un nuovo MIC per la società subentrante; contestualmente si annoterà la cessazione del codice della società cessata.

Per ulteriori chiarimenti si prega di scrivere a **mic@ucina.net**.

1° MARZO 2014

* Codice alfanumerico di 14 caratteri che identifica univocamente ogni unità da diporto in base alla Direttiva 94/25/CE (e successive modifiche); le modalità tecniche per la formulazione del CIN seguono la norma EN ISO 10087:2006.